

Accordo tra l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità dell'Emilia Occidentale (Parchi del Ducato) e la Provincia di Parma per la gestione coordinata tecnico-amministrativa del Parco Provinciale del Monte Fuso per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2023.

La Provincia di Parma, con sede in Parma, Viale Martiri della Libertà, n.15/a Parma, C.F./P.IVA 80015230347 PEC protocollo@postacert.provincia.parma.it, rappresentata dal _____, in attuazione del Decreto Presidenziale n. _____ del _____

(di seguito, per brevità, "PROVINCIA");

E

l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità dell'Emilia Occidentale, con sede legale in _____, P.IVA e C.F. _____, PEC _____, rappresentata da _____

(di seguito, per brevità, "ENTE PARCHI")

VISTO

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm." ed in particolare l'art.15 "*Accordi fra pubbliche amministrazioni*" che disciplina la collaborazione tra Enti in attività di interesse comune;

la Legge 56/2014 "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*";

la Legge Regionale 30 luglio 2015, n.13, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

la LR 23 dicembre 2001, n.24 "*Riorganizzazione del Sistema Regionale delle Aree Protette e dei Siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco regionale delle Stirone e Piacenziano*";

PREMESSO

che l'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna ha approvato, nell'ambito della Legge di Assestamento di bilancio, le modifiche alla Legge Istitutiva del Parco Regionale Valli del Cedra e del Parma (LR n.46/1995), ampliando il perimetro dell'area protetta (LR 13/2019, artt. 10, 12, 13).

che l'area oggetto di ampliamento occupa una superficie di 1.400 ettari ed è in parte ricadente nella ZSC IT 4020015 "Monte Fuso", interamente sottoposta a vincolo paesaggistico in quanto inclusa nel Galassino denominato "Monte Fuso" (DM 431 del 01/08/1985);

che, all'interno del territorio sopra richiamato è presente l'Oasi faunistica del Monte Fuso, che include il "Parco provinciale del Monte Fuso";

che a partire dal 2015 e fino al 2020, l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale e la Provincia di Parma hanno stipulato un accordo ai sensi dell'art.15 della Legge 241/90 per la gestione coordinata del recinto faunistico che ha prodotto risultati positivi e fluidità di azione, secondo attestazione congiunta di Provincia ed Ente Parchi;

CONSTATATO

che la Provincia è titolare della proprietà, nonché di contratti di concessione d'uso e di affitto di terreni e fabbricati, costituenti il Parco Provinciale del Monte Fuso, incentrato sul recinto faunistico a scopo ornamentale istituito ai sensi della vigente legislazione regionale, ubicato sulla cima del monte Lavacchio, nel territorio della frazione di Scurano, nel comune di Neviano degli Arduini, così come descritto nell'**allegato A** ed evidenziato nella planimetria **allegato B**;

che l'area, è caratterizzata dalla presenza di emergenze naturalistiche fra cui diverse specie di interesse conservazionistico e comunitario e dal punto di vista storico-testimoniale è attraversata da viabilità storiche e panoramiche tutelate, che uniscono diverse località di interesse per il settore est del territorio provinciale;

che ai sensi dell'art. 3 della L.R. 24/2011, all'Ente Parchi compete in particolare:

- a) la gestione dei Parchi, ivi compresi i Siti della Rete natura 2000 situati all'interno del loro perimetro;*
- b) la gestione delle Riserve naturali regionali;*
- c) la gestione dei Siti della Rete natura 2000 nelle aree esterne al perimetro dei parchi;*
- d) l'istituzione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti e la relativa gestione, previa proposta della Provincia territorialmente interessata;*
- f) l'adozione del Programma di tutela e valorizzazione della Macroarea;*
- g) la valutazione di incidenza dei piani di competenza comunale nonché dei progetti e interventi approvati dalla Provincia e dal Comune e che interessano il territorio della Macroarea, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale 14 aprile 2004, n.7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali);*
- h) il coordinamento e la gestione delle attività di educazione alla sostenibilità in materia di biodiversità e conservazione della natura, in coerenza con la legge regionale 29 dicembre 2009, n.27 (Promozione, organizzazione e sviluppo delle attività di informazione e di educazione alla sostenibilità);*

i) l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di fauna minore ai sensi della legge regionale 31 luglio 2006, n. 15 (Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna);

j) l'accordo con gli Enti gestori delle Riserve naturali statali incluse nel territorio della Macroarea per le misure di pianificazione e gestione;

k) lo sviluppo di forme di coordinamento e collaborazione con gli Enti parco nazionale e interregionali contermini;

che proprio tra i principi fondamentali della gestione dei territori caratterizzati da un rilevante valore naturalistico e ambientale, devono trovare applicazione e sperimentazione metodi innovativi di gestione, idonei a realizzare un'integrazione tra uomo e ambiente naturale, attraverso la promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili, sempre nel rispetto della difesa degli equilibri idraulici e idrogeologici;

che ai sensi della Legge 56/2014 e della L.R. 13/2015 di riordino istituzionale, la Provincia non detiene più le funzioni in materia di parchi e riserve naturali, nonché in materia di valorizzazione turistica e di educazione ambientale;

CONSTATATO

che la stessa Amministrazione Provinciale vede tra le *mission* fondamentali quella di provvedere alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente e del territorio, dei beni culturali e del paesaggio, attraverso una gestione pianificata e sostenibile delle risorse locali e del territorio, in coerenza con gli obiettivi della pianificazione territoriale a scala di area vasta;

che la gestione del patrimonio "territoriale" di competenza della Provincia, caratterizzata da un approccio "difensivo" di conservazione e tutela, deve essere sostituita, o meglio, integrata in modo sinergico, con un approccio "attivo" incentrato sulla valorizzazione e gestione, con l'obiettivo di una nuova valorizzazione sostenibile contribuendo, in modo strategico allo sviluppo socio-economico del territorio, attraverso una nuova definizione del patrimonio quale elemento strategico del governo del territorio dal duplice carattere ecologico-ambientale e politico-sociale;

che la valorizzazione del patrimonio ambientale, attuata in forma integrata tra più Soggetti con compiti e ruoli riconducibili alla governance territoriale, può assumere il ruolo di motore di sviluppo locale, finalizzato a generare crescita economica ed occupazionale a sostegno delle singole realtà locali;

CONSIDERATO

che già la Provincia e l'Ente Parchi hanno sperimentato forme di collaborazione finalizzate a creare un sistema coordinato di attività, risorse umane ed economiche per ottimizzare

funzioni e risorse pubbliche e per tutelare al meglio tale proprietà della Provincia, composta da beni immobili e mobili e dall'importante realtà di pregio rappresentata dal "Parco provinciale del Monte Fuso";

che tra queste forme di collaborazione si rilevano gli accordi ex art. 15 L. 241/90 per la Gestione coordinata del Parco relativi al periodo febbraio 2015-dicembre 2018 (accordi annuali) e dal 01/01/2019 al 31/12/2020 (con accordo biennale tra le parti sottoscritto nell'aprile 2019);

che tali strumenti di collaborazione prevedevano su base annuale/biennale:

a) lo svolgimento di attività principali:

- assistenza medico-veterinaria e custodia degli animali, delle strutture e delle aree del centro faunistico;
- vigilanza area Parco Provinciale;
- manutenzione strutture, aree, impianti, mezzi ed attrezzature con priorità al recinto faunistico;

b) lo svolgimento di attività di specifica competenza dell'Ente Parchi

- coordinamento generale, le funzioni tecnico-amministrative e di tutela dei beni del Parco Provinciale del Monte Fuso appartenenti alla Provincia;
- disponibilità delle proprie strutture operative ed il proprio personale, dipendente ed incaricato, del servizio di vigilanza e del servizio veterinario;

c) competenze della Provincia di Parma:

- disponibilità dell'area e delle strutture;
- trasferimento all'Ente Parchi di un contributo annuale pari ad € 74.000/anno;

DATO ATTO dei positivi riscontri derivanti dall'attuazione degli Accordi precedenti;

VALUTATO che, riconoscendo congiuntamente la permanenza dell'interesse comune alla preservazione dell'area da un punto di vista naturalistico e faunistico e manutenzione delle infrastrutture presenti, sia ora opportuno potenziare la collaborazione, rimodulando obiettivi e linee di azione in una prospettiva di valorizzazione territoriale integrata sempre nel rispetto delle rispettive funzioni istituzionali e della propria disponibilità;

che il concetto di valorizzazione del patrimonio naturale e della biodiversità non può prescindere dalla definizione di strategie di interazione tra Enti competenti in un rapporto di armonizzazione di competenze ed interessi;

che modello di gestione integrata debba trovare una giusta forma di compromesso tra un utilizzo turistico ed economico di un'area protetta e la doverosa conservazione della natura, del paesaggio e della sua fruibilità e che, nel contempo, preveda strumenti in grado di soddisfare la necessità di instaurare una comunicazione credibile con tutti i soggetti interessati

TUTTO CIÒ PREMESSO, CONVENGONO E STIPULANO

QUANTO SEGUE

Art. 1 Finalità dell'Accordo

Il presente accordo è stipulato ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed è finalizzato alla tutela e valorizzazione delle risorse naturalistico-ambientali del Parco Provinciale del Monte Fuso, elemento di pregio del patrimonio della Provincia, secondo un approccio "attivo" e coordinato tra i Soggetti firmatari, orientato anche allo sviluppo socio-economico del territorio interessato.

La realizzazione di questa **mission** di riferimento è costituita dalle seguenti **aree strategiche** di intervento e gestione coordinata, declinata negli obiettivi strategici di cui al successivo art.2:

- **As1)** "valorizzazione patrimoniale";
- **As2)** "presidio tecnico e di tutela naturalistico-faunistica";
- **As3)** "promozione e incentivazione fruizione\ricettività";
- **As4)** "sinergie di rete e programmazione condivisa";
- **As5)** "equilibrio idrogeologico".

Art. 2 Struttura e oggetto dell'accordo

Il presente accordo si compone di un articolato recante i principi fondamentali dell'intesa e dei seguenti **allegati** che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo:

- beni del Parco Provinciale del Monte Fuso appartenenti alla Provincia, così come meglio indicati e specificati nell'elaborato descrittivo allegato A;
- planimetria dell'area allegato B.

Nell'ambito delle diverse aree strategiche si prevedono i seguenti obiettivi strategici a risvolto operativo.

Nell'ambito dell'As1) "*valorizzazione patrimoniale*" di competenza della Provincia di Parma:

- **Obs 1.1)** favorire l'accessibilità alle strutture del parco: studio di fattibilità dell'intervento di miglioramento della pavimentazione e perfezionamento del collegamento alla viabilità comunale;
- **Obs 1.2)** favorire la connessione del parco con la rete territoriale di elementi di rilevanza artistica e storico culturale del territorio: utilizzare la rete di contatti ed esperienze di Parma 20/21;
- **Obs 1.3)** drenare risorse dalla disponibilità degli strumenti finanziari regionali nazionali e comunitari volti a supportare lo sviluppo di attività compatibili con le finalità del parco: utilizzare le competenze dell'Ufficio Europa della Provincia di Parma;

Nell'ambito dell'As2) "*presidio tecnico e di tutela naturalistico-faunistica*" di competenza dell'Ente Parchi;

- **Obs 2.1)** migliorare la gestione degli spazi della fauna (10 ha) per attuazione di piani di rotazione\riduzione (Daini, Cervi e Mufloni): interventi di sistemazione recinti (completamento e verifica stabilità);
- **Obs 2.2)** miglioramento della sicurezza della viabilità di servizio: intervento di miglioramento con realizzazione tornante tratto di viabilità sopra pineta;

Nell'ambito della presente area strategica sono ricomprese le attività ordinarie relative a:

- *mangimi e foraggio per gli animali del centro faunistico;*
- *manutenzione strutture, aree ed impianti, mezzi ed attrezzature in dotazione;*
- *assistenza medico-veterinaria agli ungulati del centro faunistico;*
- *vigilanza area Parco provinciale;*
- *custodia degli animali, delle strutture e delle aree del centro faunistico;*
- *attività amministrativa e tecnica relativa ai settori patrimonio immobiliare e naturale;*
- *coordinamento generale;*

per le quali la Provincia prevede il trasferimento al Parco delle risorse finanziaria di cui al successivo art. 6.

Nell'ambito dell'As3) "*promozione e incentivazione fruizione\ricettività*" di competenza condivisa:

- **Obs 3.1)** sviluppo di un sistema di fruizione turistica e ricreativa sostenibile ed integrata nel territorio del Parco del M.te Fuso: collaborazione allo sviluppo di cartografie dei sentieri (in collaborazione con CAI);
- **Obs 3.2)** promozione di fruizione da parte di soggetti diversamente abili e delle categorie protette (in collaborazione con AMNIC): studio di fattibilità percorsi attrezzati;
- **Obs 3.3)** regolamentazione degli accessi: studio di fattibilità per la realizzazione\individuazione di un'area specifica ad accesso a pagamento;
- **Obs 3.4)** fornire una risposta alla domanda di turismo verde e "ospitalità" (creazione di offerta ricettività diffusa): studio di fattibilità tecnico-economica per potenziamento area camper e localizzazione area attrezzata con strutture modulari in legno ecocompatibili;
- **Obs 3.5)** revisione della denominazione della struttura provinciale e del relativo marchio, al fine di consentirne una chiara identificazione da parte dell'utenza (Provincia di Parma)

Nell'ambito dell'As4) "*sinergie di rete e programmazione condivisa*" di competenza condivisa:

- **Obs 4.1)** valorizzazione del progetto "recinto della biodiversità": promuovere attività didattiche e forme sperimentali di "filiera corta": valutazione sviluppo di iniziative imprenditoriali locali;
- **Obs 4.2)** Sviluppo di piani di offerta formativa con progetti di educazione ambientale per scuole: elaborazione di un piano di comunicazione (educazione, comunicazione e sensibilizzazione);
- **Obs 4.3)** Realizzazione di eventi culturali per la valorizzazione delle tradizioni locali;
- **Obs 4.4)** Coinvolgimento di associazioni culturali ed ambientaliste.

As5) *"equilibrio idrogeologico"* di competenza condivisa:

- **Ob 5.1)** promuovere azioni di manutenzione diffusa e attività formative con progetti dimostrativi per la sistemazione dei dissesti idrogeologici con l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica;

Nel corso della durata del presente accordo potranno essere disciplinate attività ulteriori rispetto a quelle attualmente previste nei predetti obiettivi, qualora ciò si rendesse necessario per la più piena e corretta attuazione dell'accordo. Tale ampliamento potrà essere formalizzato mediante scambio di lettera tra gli Enti sottoscrittori.

Eventuali modifiche ed integrazioni del presente accordo si intendono proposte nelle sedi e nei momenti predisposti dagli organi e dalle strutture di coordinamento e di attuazione.

Art. 3 Obblighi delle parti

Gli Enti sottoscrittori si impegnano a porre in essere tutti gli adempimenti necessari alla piena attuazione del presente così come declinato negli obiettivi strategici di cui al precedente art.2.

In particolare rimane in capo all'Ente Parchi la manutenzione ordinaria delle strutture, aree impianti mezzi ed attrezzature. Restano esclusi gli interventi straordinari conseguenti ad eventi imprevisi ed imprevedibili, che saranno oggetto di specifica valutazione ed accordo tra i sottoscrittori.

In particolare, all'Ente Parchi compete la gestione delle aree ad esso affidate. L'Ente si impegna a custodire e mantenere in buono stato di ordine e pulizia le aree affidate mediante le seguenti attività cui dovrà provvedere a propria cura e spese:

1. custodia e vigilanza delle strutture, degli ingressi, degli impianti, e di tutte le strutture presenti;
2. mantenere il decoro, la pulizia e un idoneo livello di sicurezza per i fruitori;
3. manutenzione ordinaria delle attrezzature e degli impianti presenti;
4. tempestiva segnalazione all'Ufficio Provinciale di qualsiasi danno straordinario riscontrato;
5. vigilanza sul rispetto delle disposizioni emanate dalla Provincia ed in particolare di quanto disciplinato dal Regolamento, approvato con atto del Consiglio Provinciale n° 80/2005 e ss.mm.ii.

A tal fine l'Ente Parco potrà utilizzare oltre alle proprie strutture operative ed il proprio personale, dipendente, incaricato e distaccato, ditte/operatori specializzati.

Per le collaborazioni finalizzate alla gestione degli animali ed alla manutenzione dei recinti faunistici all'Ente Parco è data facoltà che i mezzi in dotazione possano essere utilizzati da terzi esterni; tutto ciò con le necessarie garanzie (conducenti dei veicoli in possesso di abilitazione alla guida dei mezzi, coperture assicurative ad hoc).

Oltre alla custodia, cura ed assistenza veterinaria, è demandata all'Ente Parchi l'attuazione del piano di controllo ed eventuale riduzione della popolazione animale presente presso il centro faunistico del Parco Provinciale. A tal fine l'Ente Parchi si farà carico degli oneri necessari, con conseguenti relativi introiti a proprio favore. E' altresì demandata all'Ente Parchi la comunicazione annuale relativa all'anagrafe animale, da inviare entro il 31/12 di ogni anno al Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Parchi della Regione.

L'osservanza degli obblighi reciprocamente previsti avviene nel rispetto dei principi di cooperazione e leale collaborazione tra enti pubblici.

Art. 4 Attuazione del Protocollo e Tavolo tecnico

Al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'art. 2, le Parti si avvalgono delle proprie strutture per le attività di programmazione, verifica e monitoraggio dell'iniziativa. Le azioni di coordinamento ed attuazione riferite al presente accordo sono esercitate dal Direttore dell'Ente Parchi e dal Competente Dirigente della Provincia, coadiuvati da propri collaboratori.

È istituito un Tavolo Tecnico con compiti di indirizzo, coordinamento strategico e monitoraggio periodico finalizzato all'attuazione del presente accordo.

Il Tavolo Tecnico è costituito dai nominati rappresentanti dalle Parti e presieduto dal Dirigente responsabile del Servizio Patrimonio e Pianificazione Territoriale della Provincia di Parma.

Il Tavolo Tecnico si riunisce con cadenza trimestrale per il monitoraggio delle attività svolte.

Art. 5 Durata dell'Accordo e cronoprogramma

Il presente accordo ha una durata di anni tre con decorrenza 1/1/2021 e scadenza 31/12/2023. L'accordo potrà essere rinnovato mediante adozione di apposito atto da parte degli Enti sottoscrittori.

Area Strategica	Obiettivi strategici	2021	2022	2023
As1 "valorizzazione patrimoniale"	Obs 1.1			
	Obs 1.2			
	Obs 1.3			
As2 "presidio tecnico e di tutela naturalistico-faunistica"	Obs 2.1			
	Obs 2.2			
As3 "promozione e incentivazione"	Obs 3.1			
	Obs 3.2			

L'Ente Parchi ha la facoltà, in relazione alle nuove modalità di gestione dell'area, di proporre alla Provincia, per l'approvazione da parte della stessa, modifiche ed adeguamenti a tale Regolamento.

Eventuali progetti speciali o sperimentazioni concernenti modalità di accesso al Parco o azioni di sorveglianza potranno essere esercitate in deroga al vigente regolamento esclusivamente per il periodo necessario alla verifica della sostenibilità degli stessi.

Art. 8

Contratto per la gestione delle strutture e dei servizi turistici

Il contratto di concessione d'uso ed affidamento del servizio di gestione delle strutture turistiche del Parco, affidate a soggetto privato con contratto Rep. n. 14652 del 08/10/2013 (aggiornare se necessario), rimane in carico alla Provincia nell'ambito delle attività caratteristiche dell'As1) "*valorizzazione patrimoniale*".

Art. 9

Responsabilità

L'Ente Parchi risponde in solido con la Provincia delle eventuali cause civili o penali che i fruitori dovessero intentare per danni a cose o a persone.

Art. 10

Controversie e procedimenti di conciliazione

Eventuali controversie che non trovino composizione bonaria sono rimesse alla competenza del Foro di Parma.

Art. 11

Registrazione e norme transitorie e finali

Il presente accordo, formato e stipulato in modalità elettronica nel rispetto di quanto disposto dall'art. 15, comma 2-bis, della L. 241/1990, è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 82/2005 dalle parti che dichiarano la validità dei propri certificati di firma e la loro conformità al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f) dello stesso D.Lgs. 82/2005, è esente dal pagamento dell'imposta di bollo, viene stipulato in forma di scrittura privata ed è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del DPR n.131 del 26/4/1986, con onere a carico della parte richiedente.

Letto, approvato, sottoscritto

per la Provincia di Parma(firmato digitalmente)

per l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità dell'Emilia

Occidentale.....(firmato digitalmente)